SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1793)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile (CARTA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Tesoro (GORIA)

e col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 1758)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 16 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 aprile 1986

Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui al precedente articolo possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.